

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Codice Fiscale e Partita IVA 09288750962
E-mail: studiodifusetti@studiodifusetti.com

20821 MEDA (MB) – Viale Brianza n° 19
Telefono 0362-70653

Spettabili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 14 del 13 dicembre 2016

NUOVO MODELLO PER LETTERE D'INTENTO – DICHIARAZIONE CANONE RAI

Si illustrano le disposizioni introdotte recentemente riguardo al nuovo modello per le dichiarazioni d'intento e all'obbligo di dichiarazione annuale per chi non possiede il televisore.

ESPORTATORI ABITUALI – NUOVO MODELLO

E' disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate la **nuova versione della dichiarazione d'intento** per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Il nuovo modello, approvato con provvedimento del 2.12.2016, sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12.12.2014 e modificato con provvedimento dell'11.02.2015 e **dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017**.

Le modifiche non influiscono minimamente sulla prerogativa degli esportatori abituali di usufruire del particolare regime fiscale che consente loro di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Permette, invece, all'Amministrazione di eseguire un più attento monitoraggio e una oculata analisi del rischio delle operazioni in argomento, con lo scopo di porre un freno a fenomeni evasivi e fraudolenti legati all'utilizzo improprio di questo regime agevolativo.

Rispetto al passato il nuovo modello **esclude** che l'operatore possa presentare una lettera d'intenti **per un periodo predeterminato**, senza indicazione specifica dell'importo del plafond che intende utilizzare. Vengono di fatto cancellati i campi 3 e 4 dell'attuale dichiarazione inseriti nel frontespizio: questi campi infatti consentivano all'esportatore abituale di dichiarare che la lettera d'intento si riferiva alle operazioni comprese in un determinato periodo, senza, appunto, l'indicazione del plafond.

Con le nuove regole l'esportatore dovrà dichiarare l'**anno** di riferimento e la **tipologia** del prodotto o del servizio che intende acquistare senza IVA e, alternativamente:

- se la dichiarazione si riferisce a una **solita operazione**, specificando il relativo importo. Per le transazioni di importazione, l'ammontare, che sarà pari a quello risultante dalla dichiarazione doganale, dovrà essere uguale a un valore presunto relativamente all'imponibile IVA riferito alla singola operazione doganale;
- oppure se la dichiarazione d'intento si riferisce **a una o più operazioni**, indicando fino a quale importo sarà possibile per il fornitore emettere fatture senza IVA.

Per quanto riguarda il destinatario, l'esportatore dovrà indicare **la dogana**, ovvero in caso di altro soggetto, i **dati del cedente o del fornitore destinatario della lettera d'intenti**. In altre parole non sarà più possibile, come avviene attualmente, inviare le lettere a tutti i fornitori senza indicare per ciascuno l'importo di plafond fino a concorrenza del quale il fornitore potrà emettere fatture senza Iva.

Dichiarazioni d'intento rilasciate fino al 28.2.2017

Come sopra specificato il nuovo modello va utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a decorrere dall'1.3.2017. Ciò potrebbe comportare il fatto che le dichiarazioni d'intento rilasciate con la versione precedente del modello, nelle quali era indicato il periodo di validità della dichiarazione stessa (ad esempio, dall'1.1.2017 al 31.12.2017), dovranno essere rispedite, specificando il plafond destinato alle operazioni ivi indicate. È opportuno che l'Agenzia intervenga per chiarire se anche le dichiarazioni d'intento rilasciate fino al 28.2.2017 con riferimento a più operazioni, nel limite dell'importo specificato a campo 2, debbano essere rispedite per poter effettuare acquisti senza IVA con utilizzo del plafond a decorrere dall'1.3.2017.

CANONE RAI - DICHIARAZIONE ANNUALE PER CHI NON POSSIEDE LA TV

Chi è titolare di un'utenza elettrica residenziale, ma non possiede alcun apparecchio televisivo, ha tempo fino al **31 gennaio 2017** per presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione e acquisire l'esenzione per l'intero anno.

Tuttavia, **se la comunicazione non avviene in via telematica (ma per posta)**, per scongiurare l'addebito di gennaio (con conseguente necessità di richiedere successivamente il rimborso), conviene agire prima, entro la **fine di dicembre ovvero entro il 20 del mese**.

La Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha disposto, a partire da quest'anno, la presunzione di possesso della tv in presenza di utenza elettrica nella dimora di residenza anagrafica, con **"automatico" addebito del canone nella relativa bolletta, in dieci rate, a partire da gennaio**. Per superare tale presunzione ed evitare l'inserimento del canone nella bolletta della luce, occorre produrre una **dichiarazione sostitutiva** in cui si attesta di **non detenere televisori** (né il diretto interessato né altro componente della famiglia anagrafica) in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di un'utenza elettrica.

A questo scopo, sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della Rai, è disponibile un modello *ad hoc*, che può essere presentato alternativamente:

- direttamente dal contribuente (o da un suo eventuale erede) – ovvero rivolgendosi a un intermediario abilitato (Caf o professionista) – utilizzando, tramite le consuete credenziali per i servizi telematici *Fisconline* o *Entratel*, l'apposita applicazione web presente sul sito delle Entrate;
- tramite servizio postale in plico raccomandato senza busta, insieme a un valido documento di riconoscimento, all'indirizzo *Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino*;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *cp22.sat@postacertificata.rai.it*, presentando il modello con firma digitale.

Poiché, come anticipato, la prima rata per il 2017 scatta già dal prossimo mese di gennaio, è opportuno presentare la dichiarazione sostitutiva il prima possibile, in modo da evitare l'addebito relativo a gennaio ed essere poi costretti a richiedere la restituzione dell'importo pagato e non dovuto.

Pertanto, benché il termine ultimo per la dichiarazione di non detenzione finalizzata all'esenzione per l'intero 2017 sia fissato al 31 gennaio, è consigliabile anticiparsi e provvedere entro fine mese, se ci si avvale della procedura *online*, ovvero entro il 20 dicembre, se la presentazione avviene tramite posta.

Ricordiamo, infine, che la dichiarazione – la quale, se non veritiera, comporta sanzioni anche penali – ha validità annuale; di conseguenza, se persistono i necessari requisiti, deve essere presentata ogni dodici mesi.

Ulteriori approfondimenti sono consultabili nella sezione dedicata al canone tv, sui siti dell'Agenzia delle Entrate e della Rai.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI